LIMITI E RESPONSABILITA' DELLA NORMATIVA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI

a cura del Prof. Carmine NICOLETTI – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e delegato CISL Scuola
I.T.I.S. "Marie Curie" Milano

Nella normativa scolastica un problema dibattuto è rappresentato dal numero minimo e massimo di alunni indispensabili per la formazione delle classi, il dibattito si incentra soprattutto sulla ricognizione delle fonti legislative e sui criteri a cui il Dirigente Scolastico si deve attenere all'atto della formazione delle classi della Istituzione Scolastica.
Ormai prossimi alle procedure per la determinazione degli organici relativi all'A.S. 2010/2011, il Dirigente Scolastico è chiamato, una volta ultimate le procedure d'iscrizione, alla formulazione della proposta per la formazione delle classi. La proposta viene però vincolata dai criteri contenuti nel **D.P.R n. 81 del 20 marzo 2009** - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Gazzetta Ufficiale n. 151 del 02-07-2009.
Tali criteri tuttavia sono, data l'attuale situazione dell' edilizia scolastica in molte realtà, in palese violazione delle norme sulla sicurezza scolastica e precisamente del **D.M. 18/12/1975** (recante norme tecniche relative all'edilizia scolastica, siglato dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il M.P.I.) e del **Decreto del Ministero dell'Interno del 26/08/92** ancora in vigore per effetto della **Legge. n. 23/96.** Teniamo presente che il **D.M. 18/12/1975** prevede che le aule siano di altezza non minore a tre metri e che il rapporto alunni superficie sia di 1.80 mq/ alunno nelle scuole materne, elementari, medie e 1,96 mq/ alunno nelle scuole superiori, senza tener conto degli arredi (es. cattedra e armadi). Quindi secondo il **D.M. 18/12/1975** in una classe di scuola elementare con numero di 25 alunni, essendo l'indice minimo per alunno di 1,80 mq, la superficie minima necessaria, al netto degli arredi (senza cattedra, armadi e altro mobilio, fatta eccezione per i banchi e per le sedie) dovrebbe essere di almeno 45 mq (1,8 X 25) per un'altezza minima di tre metri.
Il **Decreto del Ministero dell'Interno** (Norme di prevenzione incendi per l' edilizia scolastica) **del 26/08/92** prevede "un massimo affollamento" ipotizzabile fissato 26 persone/aula (compresi alunni, insegnanti, sostegno, ecc) . In caso contrario il Dirigente Scolastico deve effettuare dichiarazione di deroga al numero massimo di persone/aula e deve risultare nel **DVR** (Documento di valutazione del Rischio) l'attuazione di provvedimenti per compensare l'aumento di rischio nelle fasi di deflusso dalle aule in caso di emergenza. Tale fonte normativa non indica alcunché in merito alla superficie minima; in merito a questo fenomeno appare evidente che in caso di pericolo "l'eccessiva presenza di persone in edifici" impedisce l'esodo non permettendo una sicura, veloce e corretta evacuazione dell'aula e/o edificio in caso di emergenza; inoltre la mancanza di una determinata cubatura di aria pro capite può generare la trasmissione di malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti (pediculosi) e cagionare in generale, danni alla salute per un non corretto ricambio d'aria; da un punto di vista amministrativo tali eventi comportano la decadenza dalla validità del certificato di agibilità e del certificato di prevenzione incendi rilasciati sulla base della effettiva planimetria e delle dimensioni delle aule e della scuola, in spregio alle norme dettate dal **Dlgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).** Lo stesso **D.M. del 26/08/92** stabilisce anche le caratteristiche e il numero delle uscite, in esso è scritto che "…le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi in senso dell'esodo, quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule di esercitazione, dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive, quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.
Il Dirigente Scolastico, è ritenuto datore di lavoro ai sensi del **D.M. 21/06/1996 n. 292** con conseguente responsabilità dell'attività scolastica, essendo allo stato attuale destinatario di tutti gli obblighi previsti dal **Dlgs 81/08 (TUSL)** compreso quello di ottemperare ai principi dell'igiene e sicurezza, applicabili anche ad utenti ed alunni ai sensi **dell'art. 1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 n. 382** recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e

sicurezza. Sono possibili anche responsabilità a carico del docente (che viene considerato anche "Preposto"**art. 19 del Dlgs 81/08 (TUSL)** durante le attività di Laboratorio) su cui incombe in ogni caso l'obbligo di segnalare ufficialmente al Dirigente Scolastico, le anomalie ed i rischi riscontrati nell'aula in cui svolge la propria attività, o durante le prove di evacuazione, alle quali obbligatoriamente devono partecipare gli insegnanti di classe in qualità di responsabili (almeno due volte durante per anno scolastico); la violazione di tali obblighi può comportare responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.
Per quanto attiene alla Scuola dell'Infanzia e Primaria oltre all'ampio assetto normativo appena visto c'è da tenere anche presente che l'**art. 12 della Legge n. 820 del 24/09/71** vieta l'affidamento di più di 25 alunni ad insegnante (tale disposto normativo risulta pienamente vigente ed in alcun modo abrogato). Per ottenere il rispetto della normativa, le figure preposte di ogni istituto (RSPP, RLS, RSU con l'appoggio delle OO.SS. di appartenenza) attraverso atti di propria competenza devono coadiuvare il Dirigente Scolastico per una corretta proposta. L'RLS dopo aver esaminato: la relazione dettagliata sul massimo affollamento previsto in ogni classe al netto degli arredi; la planimetria della scuola, il numero di alunni per classe anno scolastico 2009/2010 e aula assegnata, l'eventuale dichiarazione di deroga di fronte a classi con più di 26 persone e i provvedimenti compensativi previsti nel DVR, dovrà inviare al Dirigente Scolastico lettera formale di diffida a predisporre la propria proposta classe per l'anno 2010/2011 nel rispetto della normativa sulla sicurezza del **D.M. 18/12/1975** e del **Decreto del Ministero dell'Interno del 26/08/92.**
I componenti RSU unitamente agli insegnanti, devono richiedere un collegio docenti straordinario nel quale deliberare che: "Il Dirigente Scolastico nella proposta della formazione delle classi anno scolastico 2010/2011 deve attenersi al rispetto delle norme della sicurezza secondo il **D.M. 18/12/1975** e il **Decreto del Ministero dell'Interno del ì 26/08/92".**
Il presidente del consiglio d'istituto deve convocare il consiglio e far deliberare che: "Il Dirigente Scolastico nella proposta della formazione delle classi anno scolastico 2010/2011 deve attenersi al rispetto delle norme della sicurezza secondo il **D.M. 18/12/1975** e il **Decreto del Ministero dell'Interno del 26/08/92.**
Infine il Dirigente Scolastico deve predisporre una proposta che rispetti la normativa sulla sicurezza, corredata da una relazione che citi atti ufficiali di notevole valore che sono:

1. delibere degli organi collegiali;
2. lettera RLS;
3. relazione del RSPP sul massimo affollamento aula;
4. planimetria della scuola, in cui si evinca per ogni aula:
   a. mq al netto degli arredi;
   b. numero e dimensione porte d'uscita;
   c. classe ospitante con il numero degli alunni;
   d. numero di alunni diversamente abili.

Milano, 18 marzo 2010.